

N. /2021 R.G.



TRIBUNALE DI BOLOGNA

SECONDA SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. /2021

tra

G S

e

P P S.R.L.

Oggi 5 giugno 2024 ore 12:31 davanti al giudice Antonio Costanzo, sono comparsi:

- per G S l'avv. conclude come da nota già depositata oltre interessi legali dalla data degli esborsi all'effettivo saldo, richiama la nota spese depositata in telematico il 3 giugno 2024 precisando che l'attore ha sostenuto per intero il costo della CTU oltre a quella di CTP;

- per P P S.R.L. l'avv. in sost. avv. che si riporta agli atti di causa, insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con vittoria di spese da attribuirsi all'avv. antistatario.

I difensori discutono oralmente la causa.

L'avv. l'attore utilizzava l'auto solo per lo spostamento da casa () al luogo di lavoro (), richiama i documenti relativi ai rifornimenti e ai viaggi in autostrada, il cloro ha agito lentamente, come riscontrato dai tecnici Audi parti del motore erano state bucate, la CTU ha confermato quanto esposti dall'attore, la tolleranza al cloro deve essere è pari a zero ma qui le percentuali erano molte alte, il radiatore di alluminio era bucatato.

L'avv. ribadisce che il carburante era in regola e si riporta alle difese di cui alla comparsa di costituzione.

L'avv. a richiesta di chiarimenti del giudice precisa che l'auto è rimasta presso Audi Zentrum sino a fine febbraio – inizio marzo 2021 e che la fattura 2 marzo 2021 è stata integralmente pagata come confermato dai testimoni.

Il giudice sospende l'udienza per deliberare.

I difensori si allontanano.

Sospeso ad ore 12:52.

Il giudice
Antonio Costanzo

Successivamente la causa viene decisa come da sentenza pubblicata a verbale.





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BOLOGNA

SECONDA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

definitiva nella causa civile n. /2021 R.G. promossa da

S G

;

- ATTORE

contro

P S.R.L.

;

- CONVENUTA

Oggetto del processo: danni contrattuali

CONCLUSIONI

Per l'attore:

«Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare la responsabilità di P P S.r.l. nella causazione del danno materiale subito dall'attore a causa del danneggiamento dell'autovettura Audi Q8 50 TDI Quattro, targata , per avere la suddetta società fornito gasolio nel distributore sito a D (Bo), Frazione , Via , non conforme alla norma UNI EN 590:2017 a causa dell'elevata presenza di cloro nel carburante e, per l'effetto, condannare la P P S.r.l. al risarcimento dei danni materiali subiti dal Sig. G S , quantificati nella



misura di € 30.450,00 per il danno auto, oltre al rimborso spese pari ad € 170,80 sostenute dall'attore per le analisi del gasolio effettuate dai Laboratori Chimici Stante S.r.l., ovvero nella diversa somma che l'On.le Tribunale dovesse ritenere di Giustizia, oltre agli interessi legali dal dì degli esborsi all'effettivo saldo.

Con vittoria di spese, di compensi di lite, spese generali ex art. 2 D.M. n. 147/2022, nonché I.v.a e C.a.p. come per legge».

Per la **convenuta** come da verbale dell'odierna udienza:

«Insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con vittoria di spese da attribuirsi all'avv. antistatario».

con richiamo alla comparsa di costituzione e risposta:

«In via preliminare dichiarare l'intervenuta decadenza della richiesta avanzata dalla odierna parte attrice ai sensi dell'art. 1495 c.c., ovvero in quanto non ha denunciato nei termine di otto giorni il vizio del prodotto.

In via principale rigettare l'atto di citazione così come proposto e per il rigetto di tutte le domande così come proposte dall'attore, perché nulle, inammissibili, improponibili, improcedibili, temerarie, pretestuose ed infondate in fatto ed in diritto;

In via subordinata si impugna la quantificazione del presunto danno subito dal veicolo di proprietà del sig. S G , in quanto non riconducibile al presunto evento.

Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di causa, oltre a rimborso forfetario, IVA e C.P.A. come per legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari».

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.

Viene in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, all'esito di istruttoria espletata con l'acquisizione dei documenti prodotti, l'assunzione di prove orali (si rimanda al verbale 18 gennaio 2023), lo svolgimento di C.T.U. (v. la relazione dell'ing. Raffaele Amato depositata il 7 dicembre 2023), la causa promossa da G S , residente a (BO), con citazione notificata il 7 giugno 2021 a P P s.r.l., società avente sede a Milano, costituitasi tardivamente il 14 ottobre 2021 in vista della prima udienza 21 ottobre 2021 indicata nell'atto introduttivo.

2.

Gli inviti ad un accordo non sono stati accolti.



3.

Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, noti alle parti.

Salva diversa indicazione, i documenti di seguito menzionati sono quelli prodotti dall'attore.

La convenuta ha prodotto solo tre documenti, privi di chiara numerazione (il secondo peraltro è illeggibile), non rilevanti ai fini della decisione. Si tratta di documenti di accompagnamento semplificati relativi ai carburanti forniti da tre distinti soggetti in tre momenti diversi e scaricati nei serbatoi dell'impianto – stazione di servizio in D (BO), frazione , via , di proprietà di P P s.r.l. (v. la visura camerale prodotta dall'attore come doc. 6; cfr. Trib. Bologna, 5 marzo 2024, n. 745, P P s.r.l. c. K) o comunque gestito (come si legge a pag. 3 della comparsa di risposta) da P P s.r.l. sotto l'insegna .

4.

L'attore, utilizzatore in forza di contratto di locazione finanziaria dell'autoveicolo Audi Q8 50 TDI Quattro targato meglio descritto in atti (v. la carta di circolazione, doc. 1), agisce, previa espressa autorizzazione rilasciata dalla società proprietaria dell'automezzo (doc. 18), chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali subiti *«per avere [...] [la convenuta, n.d.r.] fornito gasolio nel distributore sito a D (BO), Frazione , Via , non conforme alla norma UNI EN 590:2017 a causa dell'elevata presenza di cloro nel carburante»* (così si legge nelle conclusioni illustrate in citazione).

In estrema sintesi l'attore sostiene che il carburante (gasolio) erogato dal distributore *de quo*, dove egli aveva fatto rifornimento in due occasioni nel mese di novembre 2020, conteneva una elevata quantità di cloro che ha danneggiato il motore dell'autoveicolo e provocato i danni patrimoniali indicati in citazione.

5.

Nessuna questione è sorta sulla legittimazione passiva di P P s.r.l. (cfr. invece il caso esaminato da Trib. Bologna, 17 aprile 2023, n. 847, P P s.r.l. c. B) la quale, riconoscendo la propria qualità di controparte contrattuale, ha sollevato eccezione di decadenza e prescrizione con richiamo alla disciplina della vendita (come anche, ad esempio, nelle cause decise da Trib. Vicenza, 13 novembre 2023, n. 2215, O c. P P s.r.l. e da Trib. Santa Maria Capua Vetere, 28 luglio 2023, n. 3122, D c. P P s.r.l.).

Alla pagina 2 della comparsa di costituzione a firma degli avvocati e (poi rinuncianti al mandato: v. l'atto depositato il 4 agosto 2023) si legge infatti:

«A) Si rileva e si eccepisce la decadenza dell'attore dal diritto alla garanzia, ex art. 1495 c.c., non essendo stati denunziati gli eventuali vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta. Si rileva e si eccepisce altresì la decadenza e la prescrizione di



ogni eventuale diritto dell'attore non avendo egli denunciato al venditore gli eventuali vizi entro i termini previsti dalle leggi in relazione ai fatti per cui è causa».

Peraltro, dagli stessi documenti prodotti dalla convenuta e dalle sue difese si desume che il carburante acquistato veniva scaricato nei serbatoi dell'impianto di P P s.r.l. in via n. 111 a D i.

Inoltre, dalla visura camerale risulta che la convenuta svolge attività avente ad oggetto in primo luogo «la realizzazione e la gestione di impianti e di depositi per la distribuzione di carburanti e di lubrificanti» e fra le numerose unità locali ha anche quella di via , nel comune di D , aperta il 25 gennaio 2018, ove esercita commercio al dettaglio di carburante per autotrazione (doc. 6, pag. 36).

Infine, nella relazione del C.T.P. della convenuta si legge: «La P F srl è la proprietaria di una fitta rete di distributori carburanti dislocati sul territorio nazionale, tra i quali l'impianto in D (BO) Frazione alla Via , oggetto della presente relazione. In estrema sintesi le attività connesse all'esercizio di un impianto di distribuzione carburanti sono l'acquisto del carburante (presso le compagnie petrolifere e/o grossi rivenditori), lo stoccaggio del carburante presso i serbatoi dell'impianto e la vendita dei prodotti petroliferi (liquidi o gassosi) al cliente finale».

6.

E' appena il caso di osservare (la questione, rilevabile d'ufficio, era già stata sottoposta al contraddittorio delle parti con ordinanza 19 novembre 2021, resa all'esito di trattazione scritta) che le predette eccezioni di decadenza e prescrizione sono inammissibili poiché la convenuta è decaduta dal potere di sollevarle (artt. 163, comma 3, n. 7, 166, 167, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile *ratione temporis*).

Come già evidenziato, infatti, P P s.r.l. si è costituita tardivamente in data 14 ottobre 2021, mentre l'attore aveva indicato in citazione quale data della prima udienza quella del 21 ottobre 2021.

Nessuna rilevanza ha il fatto che con ordinanza 13 ottobre 2021 pubblicata il 14 ottobre 2021, dunque emessa quando il termine per la tempestiva costituzione del convenuto era già scaduto (a proposito del differimento della prima udienza ai sensi dell' art. 168-bis, comma 5, c.p.c., v. Cass., sez. III, 3 febbraio 2020, n. 2394), il giudice abbia differito la data della prima udienza al 19 novembre 2021 disponendo che, per ragioni legate all'emergenza epidemiologica allora in atto, l'udienza si svolgesse secondo la modalità della c.d. trattazione scritta al tempo regolata dall'art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020 (cfr., con riguardo alla diversa ipotesi di rinvio d'ufficio dell'udienza ex art. 168-bis, comma 4, c.p.c., Cass., sez. I, ord. 5 maggio 2021, n. 11791; Cass., sez. II, 30 gennaio 2017, n. 2299; Cass., sez. II, 28 maggio 2007, n. 12490).



7.

Del tutto infondate, e neppure chiaramente argomentate, sono le eccezioni di nullità, inammissibilità, improponibilità della domanda e di nullità dell'atto di citazione, tutte genericamente sollevate dalla convenuta alle pagine 2 e 3 della comparsa di costituzione sotto la lettera B) (così come nelle cause decise da Trib. Vicenza, 13 novembre 2023, n. 2215, O c. P P s.r.l., e Trib. Santa Maria Capua Vetere, 28 luglio 2023, n. 3122, D c. P P s.r.l.).

E' sufficiente rinviare alla lettura dell'atto di citazione, di cui meglio si dirà.

8.

In ordine ai fatti posti a fondamento della domanda, l'attore ha con chiarezza esposto sin dall'atto introduttivo, richiamando volta a volta i documenti pertinenti:

a) di aver fatto per due volte nel mese di novembre 2020 rifornimento di gasolio presso il distributore sito in via a D (il 9 ed il 23 novembre 2020 sono indicate, nei documenti 2 e 3, come data contabile rispetto alla data valuta del 7 e del 20 novembre 2020):

«1) che il Sig. G S è locatario dell'autovettura tipo Audi Q8 50 TDI Quattro, targata , di proprietà della Volkswagen Financial Service S.p.a., condotta in locazione finanziaria dall'attore, come risulta dal certificato di proprietà che si produce (doc. 1);

2) che in data 09/11/2020 e 23/11/2020, l'attore effettuò rifornimento di gasolio presso il distributore sito in D F T, Via , come attestato dalle contabili bancarie che documentano il relativo pagamento tramite POS, che si producono (doc. 2-3)»;

b) di non aver fatto rifornimento, nel mese di novembre 2020, in un distributore diverso da quello di D, via , e di aver utilizzato l'autovettura in locazione, nel periodo compreso tra il 9 novembre e l'11 dicembre 2020, unicamente per recarsi da casa () al luogo di lavoro in , percorrendo così un breve tragitto in andata e ritorno (si veda in particolare l'estratto del conto Telepass intestato all'attore e relativo all'autovettura con targa , doc. 4):

«3) che durante il mese di novembre 2020 (nelle giornate del 9 e del 23) l'attore aveva fatto rifornimento solo in detto distributore, avendo percorso unicamente il tragitto da casa alla ditta di cui è Presidente, come si evince dall'estratto conto dettagliato dei tragitti indicati nell'elenco Telepass che si produce unitamente alla copia del relativo contratto (doc. 4-5);

4) che il suddetto impianto di distribuzione di carburanti è di proprietà della società P P S.r.l., con sede legale in Milano, come risulta dalla visura ordinaria estratta dalla Camera di Commercio, ove detto distributore compare nell'elenco delle unità locali denominato BO/1 (pagina 36, doc. 6)»;



c) di aver riscontrato l'11 dicembre 2020 un problema (l'eccessivo consumo di liquido refrigerante) che lo aveva indotto (su consiglio datogli al telefono dal responsabile clienti di Vanti Quattro s.r.l. – Audi Zentrum di Bologna, come meglio emerso nel corso della deposizione del teste L T) a portare l'autovettura presso l'Audi Zentrum di Bologna dove i tecnici, esaminato il motore e acquisite informazioni presso la casa madre (cui avevano inviato fotografie: v. le deposizioni dei testi M F , all'epoca responsabile service dell'officina di Audi Zentrum a Bologna, e L T), avevano riscontrato evidenze della presenza di cloro nel carburante, poi confermata dall'analisi condotta da un laboratorio specializzato (v. il rapporto di prova 13 gennaio 2021 a firma del perito industriale chimico R B , doc. 9) sul carburante prelevato il 21 dicembre 2020 direttamente dall'autovettura in riparazione (v. anche, sub doc. 7, la relazione tecnica, corredata da fotografie in comparazione, redatto da M F dopo aver ricevuto il rapporto relativo alle analisi condotte dal perito B : si rimanda alle deposizioni di M F e L T);

«5) che in data 11.12.2020, l'autovettura Audi di proprietà del S , manifestò una problematica di eccessivo consumo di liquido refrigerante, tanto che l'attore fu costretto a portare la propria vettura presso l'Audi Zentrum di Bologna, ove la stessa fu sottoposta alle necessarie verifiche;

6) che i tecnici Audi, smontando il vano motore, riscontrarono tracce biancastre a puntini all'interno dei condotti e ne dedussero, comparando informazioni e fotografie ricevute dalla casa madre inerenti alla suddetta problematica, che tale circostanza avrebbe potuto essere legata alla circolazione di cloro all'interno dell'impianto (si veda relazione tecnica Audi doc. 7);

7) che la suddetta deduzione divenne una certezza in seguito alle analisi effettuate sul carburante presente nell'autovettura dell'attore da un laboratorio incaricato dall'Audi, che rilevò la presenza nel gasolio oggetto di analisi, di un quantitativo di cloro pari a 150,76 mg/kg, in totale e palese violazione della norma UNI EN 590:2017, che non ammette né la presenza di cloro nel gasolio, né l'uso di altre sostanze che possano pregiudicare il buon funzionamento del motore. Infatti l'effetto del cloro, che deve essere pari a 0 mg/l nel gasolio, causò la perdita di tenuta del cilindro n. 3, compromettendo il corretto funzionamento del motore (si vedano verbale di campionamento e rapporto di prova doc. 8-9)»;

d) di aver fatto prelevare dal figlio, il 15 gennaio 2021, una tanica di gasolio fornito sempre dal distributore di via a D (la circostanza sarà confermata dal teste S P e trova riscontro nel video di cui alla chiavetta USB prodotta in atti) e risultato, alle analisi svolte presso un laboratorio di Bologna, contenere cloro (v. il rapporto di prova 28 gennaio 2021, doc. 12; diverso è l'esito dell'analisi richiesta dal C.T.U., alla cui relazione con allegati si rimanda):

«8) che, in data 15/01/2021, il Sig. P S , figlio dell'attore, si recò personalmente, accompagnato dal Dott. P S , presso il distributore di D – Frazione , ove prelevò una tanica di gasolio, al fine di richiedere ulteriori analisi dello stesso (si vedano testimonianza Sig. P e documentazione filmata del prelievo di gasolio doc. 10-11);

9) che tale gasolio fu sottoposto a specifiche analisi presso i Laboratori Chimici "Stante" S.r.l. con sede in Bologna, Via Del Chiù n. 68-70, che rilevarono la presenza nel campione di gasolio



stato, sia prima che dopo le date indicate in citazione, «nell'assoluto rispetto dei parametri previsti dalla legge», «di ottima qualità» e «del tutto privo di vizi», vuoi perché nessuno controllo aveva evidenziato anomalie vuoi perché i serbatoi del distributore hanno un così detto fondo morto nel quale eventuali impurità o residui o anche acqua, tutti più pesanti del carburante, si depositano senza essere pescati: dunque «il carburante in vendita presso tale distributore, sia il giorno 9.11.2020, sia il 23.11.2020 e sia nei periodi antecedenti e successivi a detta data, era di ottima qualità e non presentava alcun vizio e comunque il convenuto non era e non poteva essere a conoscenza di alcun eventuale vizio»), generiche e indimostrate (i serbatoi dell'impianto sono sempre soggetti a manutenzione periodica e controlli da parte di dipendenti specializzati di P P che mai hanno riscontrato anomalie nel carburante; al di fuori dell'attore, nessun altro proprietario o utilizzatore di autoveicoli rifornitisi di carburante presso l'impianto di D nei giorni 9 e 23 novembre 2020 aveva lamentato guasti o anomalie al motore o denunciato problemi conseguenti ai rifornimenti), fondate su illazioni non corrispondenti ai fatti narrati e documentati dall'attore o su meri dubbi (se il 9 novembre 2020 l'attore ha subito un danno da carburante impuro, perché si è rifornito anche il 23 novembre 2020 allo stesso distributore senza aver chiesto ulteriori accertamenti? perché tra il 9 ed il 23 novembre 2020 l'autovettura non aveva presentato problemi?), irrilevanti («il prodotto prelevato ed analizzato il 15.01.2021 non è lo stesso prodotto erogato il giorno 9.11.2020 che a sua volta non è lo stesso prodotto erogato il giorno 23.11.2020; infatti come si evince dalla documentazione depositata agli atti il prodotto venduto il giorno 9.11.2020 è stato scaricato il giorno 9.11.2020 dal fornitore P. P s.r.l., il prodotto venduto il giorno 23.11.2020 è stato scaricato il giorno 20.11.2020 dal fornitore S s.r.l., infine il prodotto analizzato il giorno 15.01.2021 è stato scaricato il giorno 12.01.2021 dal fornitore K ; S.p.A.. Orbene come si fa ad affermare che il presunto danno avuto dal sig. S G è riconducibile al carburante venduto dalla società odierna istante?>>»), non decisive (gli accertamenti e le verifiche di cui parla l'attore non sono avvenuti in contraddittorio con P P);

b) ha genericamente contestato il *quantum*.

10.

Alla luce del complesso degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, deve concludersi nel senso che l'attore ha assolto l'onere della prova su di esso gravante, in particolare con riferimento al nesso causale tra il dedotto inadempimento della convenuta e il danno all'autovettura (cfr. in vario senso, con riferimento alla denunciata presenza di acqua nel gasolio, Cass., sez. II, ord. 16 febbraio 2022, n. 5029, Trib. Ravenna, 15 marzo 2022, n. 156, M c. K s.p.a. e S s.r.l., Trib. Benevento, 28 giugno 2022, n. 1513, E s.p.a. c. M s.r.l., o nella benzina, Trib. Campobasso, sez. 17 gennaio 2022, n. 623, D c. P P s.r.l.; per l'ipotesi di presenza nel gasolio di cloro e zolfo, v. Giudice di Pace di Bologna, 15



luglio 2021, n. 2654 confermata da Trib. Bologna, 17 aprile 2023, n. 847, P
P s.r.l. c. B , o di acqua e paraffina, v. Trib., Ivrea 17 maggio 2023, n. 437,
C c. S s.r.l. stazione , o di melma e acqua, Trib. Santa Maria
Capua Vetere, 28 luglio 2023, n. 3122, D c. P P s.r.l.).

Non vi è specifica contestazione, ed anzi è stata offerta puntuale e non
contestata prova documentale, dei due rifornimenti di gasolio effettuati nel mese
di novembre 2020 presso il distributore di D , il primo per euro 84,24 (il doc. 2,
a dimostrazione del pagamento avvenuto mediante POS alle 10:14 del 7
novembre 2020, indica come data valuta il 7 novembre 2020 e come data
contabile il 9 novembre 2020), il secondo per euro 84,54 (il doc. 3, a
dimostrazione del pagamento avvenuto mediante POS alle 16:52 del 20 novembre
2020, coerente con l'uscita dal casello di C alle 16:29, doc.
4, indica come data valuta il 20 novembre 2020 e come data contabile il 23
novembre 2020) e dell'utilizzo dell'autovettura per il breve spostamento da
a (circa 35 km) e ritorno, per quattro o cinque giorni la settimana, sino
all'11 dicembre 2020 (doc. 4 e 5).

Dalle prove testimoniali (si rimanda alle deposizioni di M F e
L T) e dai documenti acquisiti è emerso che:

- l'attore, riscontrato un problema («*si accendeva la spia del liquido
refrigerante*»: così L T), l'11 dicembre 2020 aveva telefonato al servizio
assistenza di Audi Zentrum - Bologna ricevendo dal responsabile del servizio clienti
il consiglio di portare l'autovettura in officina;

- i tecnici, smontato il vano motore dell'autovettura (L T : «*La
macchina fu smontata subito appena arrivata e non è stata mai più mossa
dall'officina fino al rimontaggio del nuovo motore, quindi il carburante nell'auto
era quello che c'era all'interno dell'auto quando è arrivata*»), riscontrarono tracce
biancastre a puntini all'interno dei condotti (si tratta di sintomi dell'azione del
corrosivo, come spiegato dal C.T.U. ing. Amato a pagina 7 della sua relazione) e
scattarono alcune fotografie inviate alla casa madre ed esaminate anche dal C.T.U.
(M F : «*Sì è vero, facemmo anche delle foto per documentare quello
che abbiamo trovato*»; L T : «*[...] il problema derivava dal ricircolo dei
gas di scarico, il radiatore di alluminio era bucato, il cloro si lega all'alluminio e
corrode*»);

- sulla base di quanto osservato direttamente e delle informazioni ricevute
dalla casa madre (L T : «*[...] noi abbiamo inviato le foto a casa madre
aprendo un reclamo in quanto la macchina era in garanzia e la casa madre appurò
che il danno derivava dalla presenza di cloro nel carburante e quindi estraneo alla
garanzia*»), i tecnici di Audi Zentrum ipotizzarono che all'origine del danno vi fosse
la circolazione di cloro all'interno dell'impianto; v. anche la relazione prodotta
come doc. 7 e confermata dai due testimoni: «*La vettura in oggetto è arrivata c/o
di noi (Audi Zentrum Bologna) il giorno 11/12/2020 con 52784 km e con il
problema di eccessivo consumo liquido refrigerante (che è stato rabboccato più
volte dall'utilizzatore del mezzo). Da una prima verifica, smontando dei particolari
nel vano motore, abbiamo immediatamente riscontrato delle tracce biancastre a*



puntini all'interno dei condotti. Andando più a fondo e smontando altri componenti, abbiamo potuto appurare che potrebbe essere circolato del cloro all'interno dell'impianto. Questa deduzione, prima della certezza avvenuta con l'esito delle analisi del carburante (in allegato), è stata raggiunta grazie a delle informazioni e fotografie che riceviamo da Audi Italia inerenti a questo tema. Qui sotto alcuni esempi fotografici di come si è presentata la vettura in oggetto confrontandole con esempi dati da Audi Italia.



1: Esempio Audi



2: Vettura



L'effetto del cloro, che ricordiamo come da normativa UNI EN 590 deve essere pari a 0 mg/l nel gasolio, ha causato inoltre la perdita di tenuta del cilindro n. 3 compromettendo il corretto funzionamento del motore. Questa prova è stata effettuata con attrezzatura ufficiale di Audi e documentata»;

- il 21 dicembre 2020 i tecnici di Audi Zentrum prelevarono dall'autovettura tre campioni di gasolio (doc. 8) e ne fecero analizzare uno dal laboratorio specializzato della società Formau s.r.l. (M F : «Cap. D) Sì è vero, in questi casi ci appoggiamo ad una società di analisi di carburante che prevedeva un prelievo di carburante dalla vettura di S per analizzarlo; confermo il documento che mi si mostra ed il report della società di analisi chimica dove riscontrarono presenza di cloro nel carburante prelevato», v. il doc. 9; L T : «Sì è vero, facemmo il prelievo, incaricammo un'azienda per fare le analisi»);

- il risultato fu che il carburante presentava un quantitativo di gasolio pari a 150,76 mg/kg (v. il rapporto di prova 13 gennaio 2021 a firma R B , doc. 9; risultato confrontabile – 115 mg/kg – è quello ottenuto dalle analisi richieste dal C.T.U. sul medesimo campione) quando invece il cloro dovrebbe essere assente (M F : «[...] questo campione era fuori tolleranza, la

tolleranza per quanto riguarda il cloro è pari a zero»; L T : «Sì è vero, non ci deve essere cloro»);

- a causa della accertata presenza di cloro, furono eseguite le necessarie riparazioni quali descritte nella fattura 2 marzo 2021 di euro 30.450,00 comprensiva di IVA (e dei costi dell'analisi carburante), pagata dall'attore (si rimanda alle deposizioni dei testi F e T), dalle quali risulta che all'attore fu praticato uno sconto, risultante anche dalla fattura), e la cui voce più elevata è quella relativa ad un motore "alleggerito" (v. sul punto la relazione del C.T.U. ing. Amato).

Il C.T.U. ing. Amato ha confermato che il motore dell'autovettura per cui è causa aveva riportato «danni ingentissimi a causa della presenza di cloro nel gasolio»; ha precisato che le riparazioni e sostituzioni di cui alla fattura 2 marzo 2021 sono collegate dai danni conseguenti alla presenza di cloro nel carburante, salva la sostituzione della batteria (euro 224,27 IVA compresa); ha rilevato che il gasolio prelevato dall'autovettura il 21 dicembre 2020 (doc. 8) - ossia quello presente nel serbatoio al momento dell'arrivo del veicolo in officina in data 11 dicembre 2020, come dichiarato dai testimoni, e pertanto, conclusione cui si perviene alla luce del complesso delle risultanze istruttorie, derivante dai rifornimenti fatti a novembre 2020 presso il distributore della convenuta - conteneva cloro nella misura di 115 mg/kg (v. il rapporto del laboratorio Am Spec allegato alla relazione del C.T.U.).

E' pacifico che in base alla normativa UNI EN 590:17 il gasolio per autotrazione dovrebbe essere del tutto privo di cloro.

Ciò significa che il carburante presente nell'autovettura al momento del ricovero in officina era gravemente alterato e tale da poter danneggiare il veicolo, come in effetti accaduto.

Non essendovi dimostrazione di rifornimenti diversi da quelli allegati e provati dall'attore (anche quanto all'esborso sostenuto nelle due occasioni e dal quale si ricava una indicazione, sia pur approssimativa, della elevata quantità di gasolio prelevato), ed in assenza di inequivoci dati indicativi di una diversa serie causale, deve ritenersi sussistente il nesso causale tra i due rifornimenti di cui parla l'attore (o anche solo da uno dei due: la questione è irrilevante), la presenza di gasolio alterato nell'autovettura e i danni da questa riportati.

11.

Per contro, la convenuta non ha fornito prove a sostegno dei suoi assunti né ha offerto concreti elementi idonei a confutare le conclusioni raggiunte dal C.T.U. e quelle esposte al paragrafo che precede.

12.

Su tali premesse, alla luce delle conclusioni dell'attore, il danno risarcibile va correlato al costo delle riparazioni e sostituzioni di cui alla fattura 2 marzo 2021 emessa da Vanti Quattro – Audi Zentrum (doc. 17), esclusa la sostituzione della



batteria, e dunque va liquidato, quanto a detta voce, in euro 30.225,73, oltre interessi legali dal 2 marzo 2021 sino al saldo.

Non si ravvisa il nesso causale tra il danno all'autovettura e i costi sostenuti dall'attore per le analisi del carburante prelevato il 15 gennaio ed il 10 aprile 2021.

13.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

La convenuta va inoltre condannata a rimborsare all'attore il costo della C.T.U. (euro 2.367,06) e a pagare all'attore la somma di euro 4.000,00 per C.T.P. (così liquidata, in misura minore di quella richiesta, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c.; cfr., fra le altre, Cass., sez. II, 16 gennaio 2023, n. 1135).

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, **definitivamente** pronunciando nel **contraddittorio** delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:

- **condanna** la convenuta a pagare all'attore la somma di euro 30.225,73 oltre interessi legali dal 2 marzo 2021 sino al saldo;

- **condanna** la convenuta a pagare all'attore le spese processuali relative al presente giudizio liquidate in euro 616,15 per esborsi ed euro 7.616,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;

- **condanna** la convenuta a pagare all'attore la somma di euro 2.367,06 a titolo di rimborso di quanto anticipato per costo di C.T.U. ed euro 4.000,00 per costo di C.T.P., oltre interessi legali dalla decisione al saldo.

Bologna, 5 giugno 2024

Il giudice
Antonio Costanzo

